



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTO l'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;
- VISTA l'istanza del 25/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 25/09/2015 al n. 123966, con la quale la Sig.ra Milazzo Giuseppa, nata a XXXXX il XXXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, dichiara che alla data del 28/11/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di vecchiaia in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA** la nota prot. n. 45797 del 07/05/2021, con la quale si comunica al Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S. e, tra gli altri, alla Sig.ra Milazzo Giuseppa, che la stessa ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocata in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;
- CONSIDERATO che, nella medesima comunicazione questo Dipartimento ha evidenziato che, tenuto conto che il termine fissato dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 per la cancellazione dai ruoli è anteriore al termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, i provvedimenti adottati in esecuzione della legge sarebbero stati risolutivamente condizionati alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;
- VISTA la nota prot. n. 22919 del 17/05/2021, del Dipartimento BB.CC. e I.S. dalla quale si evince che la sopra citata dipendente non risulta tra il personale contingentato, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4 della l.r. n. 9/2021;
- VISTA la nota prot. n. 49583 del 18/05/2021, con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/05/2021;

VISTO il Decreto n. 2145 del 22/08/1990, registrato alla Corte dei Conti il 21/09/1990, reg. 21, fgl. 37, con il quale la Sig.ra Milazzo Giuseppa viene nominata con la qualifica di “ Assistente Tecnico Aiuto Bibliotecario” con decorrenza giuridica 01/09/1990 ed economica 02/11/1990;

VISTO il Decreto n. 2281 del 12/05/2004, vistato alla Ragioneria Centrale il 31/05/2004 al n. 3100, con il quale alla Sig.ra Milazzo Giuseppa è stato riconosciuto utile ai fini pensionistici il periodo di congedo di maternità verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro, pari ad anni 00 mesi 05 e giorni 00;

VISTO il Decreto n. 696 del 01/04/2021, vistato alla ragioneria Centrale il 12/04/2021 al n. 437, con il quale alla dipendente sopra citata è consentito il riscatto, ai fini di quiescenza, del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica, pari ad anni 00 mesi 02 e giorni 01;

VISTO il D.D.G. n. 2682 del 15/03/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 555 il 19/04/2004, con il quale la Sig.ra Milazzo Giuseppa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'Ordinamento professionale del personale con qualifiche non dirigenziali recepito con D.P.Reg. n. 10/2001, è stata collocata nella categoria “D 4” con decorrenza 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che la Sig.ra Milazzo Giuseppa alla data del 30/05/2021 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni XX mesi XX e giorni XX e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/11/1990 al 30/05/2021	30	6	29
Decreto n. 2281 del 12/05/2004	0	5	0
Decreto n. 696 del 01/04/2021	0	2	1
Totale	31	2	0

CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021 prevede che *“I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021”* e che tale strettissimo arco temporale per la sua applicazione è inferiore al termine di sessanta giorni entro il quale la disposizione può essere impugnata dallo Stato;

RITENUTO pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione, sottoponendola alla condizione risolutiva della eventuale impugnativa della medesima norma da parte dello Stato e della eventuale declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale che potrà derivarne;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/05/2021, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Milazzo Giuseppa, nata a XXXXX il XXXXX, Categoria “D”, e contestualmente la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s. m. e i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale

07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

Art. 2

Il presente provvedimento, tenuto conto che la disposizione dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 9/2021 trova efficacia prima che scada il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, è risolutivamente condizionato alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale.

Art. 3

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 2.4 MAG. 2021

Visto si pubblici – F.to
Il Dirigente del Servizio 3
G.G. Palagonia

F.to
Il Dirigente Generale
C. Madonia

originale agli atti d'ufficio